



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/04/2008

ADDI' 24/04/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FIGHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberco	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - DE ANGELIS - MICHELANGELI - RODANO - TIBALDI
- VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 306

Oggetto:

Società Medical House Vigne Nuove s.r.l. - Esecuzione ordinanza TAR Lazio n.4402/07. Convalida DGR n.434/07. Conferma budget DGR n.436/07.



OGGETTO: Società Medical House Vigne Nuove s.r.l. – Esecuzione ordinanza TAR Lazio n.4402/07. Convalida DGR n.434/07. Conferma budget DGR n.436/07

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"* e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni"*;

VISTA la DGR n.2825 del 23 giugno 1998 *"Individuazione dei soggetti erogatori, pubblici e privati e relativa classificazione, abilitati all'erogazione per conto del SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini – risonanza magnetica nucleare – regime di accreditamento provvisorio"*;

RILEVATO che, all'interno del succitato provvedimento di Giunta Regionale n.2825/98, allo scopo di procedere alla classificazione dei potenziali soggetti erogatori, si è provveduto ad operare una valutazione delle caratteristiche diagnostiche di ciascun dispositivo medico sulla base di cinque distinte fasce, individuate in relazione alla potenza del campo magnetico emesso dalle singole apparecchiature e degli esami eseguibili dalle stesse;

VISTA la DGR n.143 del 22 marzo 2006 *"Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2006. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2006. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale"*, con particolare riferimento allegato n.10 recante disposizioni in materia di sistema di finanziamento e di remunerazione dell'attività



specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle effettuate per il tramite di macchinari di risonanza magnetica nucleare;

PRECISATO che all'interno del predetto allegato n.10 della DGR n.143/06 è fatto esplicito rinvio ad uno specifico documento tecnico finalizzato alla regolamentazione del settore anche in riferimento all'appropriatezza erogativa;

CONSIDERATO che il predetto documento risulta propedeutico alla fissazione del budget per i macchinari di RMN operanti in regime di accreditamento, in quanto integrativo del sistema di finanziamento delineato ai sensi della succitata DGR n.143/06;

VISTA a tal proposito la propria deliberazione n.423 del 14 luglio 2006 *"Prestazioni di diagnostica per immagini. Linee Guida per macchinari e strutture accreditate con il S.S.R.. Integrazione ed aggiornamento deliberazione Giunta Regionale n.2825/98 e successive modificazioni"*, con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi propedeutici alla conferma del rapporto di accreditamento in favore dei soggetti già provvisoriamente accreditati nonché, ad aggiornamento di quelle previste nella DGR n.2825/98, le nuove fasce di accreditamento provvisorio dei relativi macchinari;

TENUTO CONTO che, in funzione dei requisiti e delle fasce previsti all'interno della succitata deliberazione, le Aziende USL hanno avviato l'istruttoria relativa alle procedure di verifica, nei confronti dei soggetti e dei macchinari provvisoriamente accreditati, del possesso degli stessi;

VISTA, altresì, la propria deliberazione n.902 del 18 dicembre 2006 concernente: *"Approvazione del quadro economico previsionale del servizio sanitario della Regione Lazio per l'anno 2007 e definizione dei budget di costo 2007 delle Aziende sanitarie del Lazio"*;

RILEVATO che, all'interno del predetto provvedimento di Giunta n.902/06, è stato espressamente previsto quanto segue:

- *"di dover procedere, fino alla definizione dei budget di struttura 2007 da effettuarsi entro e comunque non oltre il primo trimestre 2007, alla determinazione di budget provvisori per i soggetti erogatori di specialistica ambulatoriale (...) calcolata in misura pari ad 1/4 dei budget definiti dalla DGR 143/2006 e successive modificazioni ed integrazioni anche con riferimento ai provvedimenti regionali che saranno adottati in ordine alle prestazioni di risonanza magnetica erogate dai soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati..."*;
- *"la necessità che i budget annuali per l'anno 2007 debbano comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei medesimi budget"*;



RICHIAMATA, in proposito, la propria deliberazione n.434 del 19 giugno 2007, con la quale, sulla base delle istruttorie fatte pervenire dalle Aziende USL, si è provveduto a confermare il rapporto di accreditamento provvisorio per i macchinari risultati idonei ai requisiti di cui alla DGR n.423/07, all'inserimento degli nelle nuove fasce di accreditamento ed a fissare il relativo budget per l'anno 2007;

PRESO ATTO a tal proposito che, in relazione all'istruttoria di cui sopra, l'Azienda USL RM/A, con nota n.1386/P del 10 gennaio 2007, ha espresso, tra l'altro, parere favorevole alla conferma del rapporto per il seguente macchinario in uso presso il presidio ambulatoriale Medical House Vigne Nuove s.r.l.: HITACHI AIRIS II a magnete permanente con IdC di 0,3 T e IdG di 15 mt, classificabile in fascia di accreditamento "B", già provvisoriamente accreditato in forza della DGR n.1278/04;

RILEVATO in particolare che, ai sensi della citata DGR n.434/07, al predetto macchinario è stato assegnato un tetto annuale massimo di prestazioni pari a 6000 unità, in conformità con la fascia di assegnazione così come prevista dalla DGR n.423/06, ed il conseguente budget finanziario di riferimento per lo stesso anno 2007;

VISTA la propria deliberazione 436 del 19 giugno 2007, avente ad oggetto: *"Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2007. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art 1 comma 180 legge 311/2004: obiettivi specifici 1.2,1.3,2.2"*;

CONSIDERATO che, nella sopraccitata deliberazione di Giunta Regionale, sono stati peraltro definiti, sulla base del tetto massimo di prestazioni di RMN di cui alla DGR 434/07, i budget economici annuali attribuiti alle strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di Risonanza Magnetica;

RILEVATO quindi che, anche per quanto riguarda la struttura Medical House Vigne Nuove, il budget economico per l'anno 2007, pari ad € 964.237,00 è stato definito sulla base delle 6000 prestazioni alla stessa attribuita dalla DGR 434/07;

PRESO ATTO che, con ricorso prevenuto alla competente struttura dell'Assessorato alla Sanità in data 3 agosto 2007, la Società Medical House Vigne Nuove s.r.l. ha presentato al TAR Lazio specifico ricorso, previa suspensiva, tra le altre, anche avverso la summenzionata DGR n.434/07, sulla base di una serie di presunte censure concernenti aspetti relativi all'istruttoria scaturente dall'applicazione della DGR n.423/06 e delle relative risultanze nonché alla conseguente fissazione della fascia di riferimento e del relativo budget;



TENUTO CONTO nello specifico che, all'interno del V motivo di censura, vengono fatte rilevare al Giudice presunte violazioni del principio di irretroattività dell'efficacia degli effetti dell'atto amministrativo e del principio di affidamento, avendo la Giunta Regionale fissato i budget annuali solamente nel mese di Giugno 2007, al contrario di quanto previsto nella suddetta DGR n.902/06, ed apportando, per di più, consistenti tagli ai tetti di spesa relativi agli anni precedenti, *"in un quadro normativo (comprensivo del Piano di rientro) che certamente non lasciava presagire un così forte abbattimento"*;

VISTA l'Ordinanza del TAR Lazio n.4402/07, con la quale il Giudice amministrativo, in relazione al ricorso di cui sopra, ha accolto la domanda cautelare della Società Medical House Vigne Nuove s.r.l., *"limitatamente al V motivo del ricorso, con il quale viene dedotta l'illegittimità della retroattività dell'efficacia degli effetti dell'atto amministrativo, anche in relazione a quanto stabilito nel DGR n.902 del 18/XII/2006"*;

VISTA l'istanza per l'esecuzione della succitata Ordinanza n.4402/07 inoltrata dalla Società Medical House Vigne Nuove s.r.l., con la quale viene richiesto al TAR Lazio di ordinare alla Regione ed all'Azienda USL RM/A, ciascuno per la parte di competenza, di *"attribuire un tetto massimo di 7500 prestazioni di RMN ed un corrispondente budget economico di fatturato di € 1.205.296,00"*;

CONSIDERATO in proposito, in via generale, che:

- il Giudice cautelare, nell'accogliere l'istanza della ricorrente, ha limitato espressamente il campo di efficacia del proprio provvedimento ai soli profili di illegittimità scaturenti dalla rilevata retroattività della deliberazione impugnata, null'altro prevedendo circa le ulteriori censure concernenti gli aspetti relativi all'applicazione dei requisiti di cui alla DGR n.423/06, con particolare riferimento all'istruttoria condotta dall'Azienda USL RM/A ed all'assegnazione della fascia di accreditamento "B", dei quali l'impugnativa, con altre motivazioni considerate dall'Autorità giudiziale irrilevanti nel caso di specie, contesta la fondatezza;
- la richiesta assegnazione di un tetto massimo di 7500 prestazioni, in luogo delle 6000 individuate ai sensi della DGR n.434/07 e dell'istruttoria condotta dall'Azienda USL RM/A in applicazione dei requisiti di cui alla DGR n.423/06, andrebbe a modificare la fascia di accreditamento assegnata e, di conseguenza, anche le risultanze della sopra citata istruttoria, con effetto palesemente ultroneo rispetto alla censura rilevata dal Giudice ed all'oggetto del relativo provvedimento cautelare, espressamente limitato alla sola efficacia nel tempo dell'impugnata deliberazione;

TENUTO CONTO, per quanto concerne gli aspetti strettamente legati alla censurata retroattività della DGR n.434/07, che:

- i soggetti erogatori provvisoriamente accreditati, fino all'entrata in vigore del citato provvedimento, sono stati retribuiti, per il primo trimestre dell'anno 2007, sulla base



di quanto previsto dalla DGR n.902/06, in funzione cioè di budget provvisori definiti in misura pari ad un ¼ dei budget definiti dalla DGR n.143/06;

- tale regime transitorio, in assenza dell'emanazione dei nuovi budget annuali nei tempi previsti dalla DGR n.902/06, è stato automaticamente prorogato anche per il successivo trimestre, fino all'entrata in vigore della DGR n.434/07, che ha comportato il definitivo superamento della relativa fase e la conseguente applicazione *ex nunc* dei nuovi tetti di spesa;
- nel contempo sono state completate le procedure istruttorie relative all'applicazione dei requisiti di cui alla DGR n.423/06, dalle quali sono scaturite le assegnazioni dei singoli macchinari interessati a specifiche fasce di accreditamento, individuate in funzione della capacità operativa massima di ciascun mezzo, sulla base delle caratteristiche tecniche di riferimento preventivamente stabilite ai sensi dello stesso provvedimento di Giunta;
- a fronte dei dati scaturiti dall'istruttoria condotta a livello aziendale, con l'individuazione delle caratteristiche tecniche del macchinario e la fissazione della capacità operativa massima dello stesso, sono stati calcolati i budget annuali di riferimento per l'anno 2007, poi formalizzati con DGR n.434/07;
- l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR n.423/06 e le conseguenti attività istruttorie risultano, quindi, propedeutiche alla fissazione dei nuovi budget di spesa, la cui efficacia deve intendersi direttamente scaturente a far data dal provvedimento di relativa formalizzazione;
- nessun accenno ad un eventuale effetto retroattivo dell'efficacia dei budget di spesa ivi previsti è stato inserito all'interno della DGR n.434/07, tant'è che tutte le prestazioni erogate antecedentemente alla data della relativa entrata in vigore sono state retribuite sulla base dei criteri fissati dalla DGR n.902/06, in funzione dei tetti di spesa individuati per l'anno precedente, senza alcuna innovazione *ex tunc* in tal senso;

PRECISATO, alla luce di quanto sopra, che:

- la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza della Regione e rappresenta, quindi, un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
- in tale contesto l'Amministrazione regionale è chiamata ad operare scelte redistributive di risorse limitate;
- nel settore sanitario, in particolare, a fronte della garanzia costituzionale del diritto alla salute, ed alla conseguente necessità che l'Amministrazione appronti un apparato organizzativo per l'erogazione delle relative prestazioni, si pone l'esigenza di disciplinare e selezionare le attività di assistenza, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie scaturente sia dalla rilevante complessità delle relazioni giuridiche facenti capo allo Stato sociale (in ragione della presenza di plurimi interessi pubblici tutelati, concorrenti e talora antagonisti), sia dalla necessità di



orientare le politiche di spesa, tenendo conto del vincolo costituito dal parametro comunitario e, in particolare, dal c.d. patto di stabilità economica e finanziaria;

- in esecuzione dei menzionati obiettivi, l'esercizio delle funzioni amministrative, ancorato anche a parametri tecnico-discrezionali, può essere oggetto di sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui la selezione – quantitativa e qualitativa - delle prestazioni assistenziali erogabili sia viziata da irrazionalità od illogicità, rispetto tanto alla individuazione dei bisogni, che alla efficacia delle soluzioni prescelte;

TENUTO CONTO, inoltre, che:

- l'esercizio delle funzioni di cui sopra trovano terreno di confronto anche con le ragioni degli imprenditori del settore, e con la garanzia costituzionale del diritto d'impresa;
- in proposito se per un verso tale garanzia implica che l'attività imprenditoriale possa esercitarsi anche nel settore delle prestazioni sanitarie (escludendo un monopolio della sanità pubblica), essa tuttavia non comporta che, nell'organizzazione delle linee di programmazione proprie della Pubblica Amministrazione, le richiamate esigenze di tutela della salute risultino recessive rispetto all'interesse imprenditoriale alla massima espansione dell'attività;
- il limite quantitativo riferito ad ogni singola struttura, in particolare, non comprime l'efficienza d'impresa, sia perché questa si misura – fisiologicamente - sulla base di parametri economici non necessariamente dipendenti dai flussi finanziari derivanti dai proventi di natura pubblica; sia perché è proprio la limitazione riferita ad ogni singola struttura ad impedire la creazione di posizioni monopolistiche e a consentire l'accesso al mercato di una pluralità di soggetti operanti nel settore;

EVIDENZIATO che:

- la compressione dei budget assegnati alle strutture provvisoriamente accreditate rispetto ai parametri degli anni scorsi è derivato direttamente dall'applicazione dei nuovi requisiti generali di riferimento in materia di RMN di cui alla DGR n.423/06, pubblicata sul Supplemento ordinario n.7 al BURL n.25 del 9 settembre 2006;
- il ritardo nella fissazione del budget annuale di riferimento è parimenti derivato dalla necessità di attendere l'adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti e la conseguente conclusione della fase istruttoria concernente la verifica del possesso degli stessi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti;
- la conclusione della suddetta fase ha consentito la contestuale definizione dei parametri di riferimento (caratteristiche tecniche del macchinario, fascia di accreditamento, capacità operativa massima) necessarie alla fissazione del tetto di spesa;
- nelle more del completamento del percorso sopra illustrato, i soggetti erogatori sono stati retribuiti, per il periodo Gennaio – Giugno 2007, sulla base dei budget assegnati l'anno precedente ai sensi della DGR n.143/06;



306 24 APR 2008 ly

- nessun effetto retroattivo può essere, quindi, fatto scaturire dalla DGR n.434/07 che deve, di conseguenza, intendersi *in toto* confermata nel contenuto e nell'efficacia a far data dalla data di entrata in vigore;
- che, di conseguenza, deve intendersi confermato il budget di RMN attribuito dalla DGR 436/07 alla struttura Medical House Vigne Nuove;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione di quanto previsto dall'Ordinanza del TAR Lazio n.4402/07 ed alla luce delle motivazioni sopra riportate che devono intendersi anche integrative ed ulteriormente esplicative, nelle parti eventualmente carenti, di quelle riportate all'interno della DGR n.434/07:

- di convalidare quest'ultimo provvedimento, ribadendone per intero il contenuto e le relative premesse;
- di confermare conseguentemente il budget di RMN attribuito dalla DGR 436/07 alla struttura Medical House Vigne Nuove s.r.l.;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non deve essere sottoposto alle procedure di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

in esecuzione di quanto previsto dall'Ordinanza del TAR Lazio n.4402/07 ed alla luce delle motivazioni sopra riportate che devono intendersi anche integrative ed ulteriormente esplicative, nelle parti eventualmente carenti, di quelle riportate all'interno della DGR n.434/07:

- di convalidare quest'ultimo provvedimento, ribadendone per intero il contenuto e le relative premesse;
- di confermare conseguentemente il budget di RMN attribuito dalla DGR 436/07 alla struttura Medical House Vigne Nuove s.r.l..

La presente deliberazione sarà notificata alla Società Medical House Vigne Nuove s.r.l..

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

